

(Codice interno: 288877)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2420 del 16 dicembre 2014

Interventi di politica attiva del lavoro: promozione di tirocini di inserimento lavorativo a favore di lavoratori adulti (art. 30 della LR 3/2009).*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si promuovono tirocini di inserimento lavorativo per soggetti espulsi dal mercato del lavoro e che per età non sono destinatari di interventi già avviati.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Tra le politiche attive del lavoro, il tirocinio, nell'attuale contesto economico e produttivo, sembra rappresentare lo strumento più idoneo per favorire l'occupazione dei soggetti con difficoltà di inserimento lavorativo. I disoccupati generalmente sono disponibili a svolgere esperienze formative in ambito lavorativo apprezzando la concretezza di questa politica del lavoro. Le aziende del territorio si sono poi dimostrate finora recettive e disposte ad accogliere i tirocinanti presso le proprie unità produttive traendo vantaggio dalle attività lavorative che i tirocinanti svolgono per l'apprendimento di nuove competenze.

In proposito, i monitoraggi svolti sugli esiti occupazionali dei tirocini sono particolarmente confortanti e incoraggianti. L'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'ente strumentale Veneto Lavoro ha evidenziato, infatti, come il 71% delle persone che hanno svolto un periodo di tirocinio, nei 12 mesi successivi alla conclusione dell'esperienza, hanno avuto almeno un rapporto di lavoro.

Le politiche del lavoro promosse negli ultimi anni dalla Regione del Veneto hanno pertanto largamente previsto l'attivazione di tirocini, sia in considerazione dei suddetti dati, sia per il fatto che il tirocinio è uno strumento particolarmente agile, flessibile e semplice dal punto di vista amministrativo - procedurale.

Nel programma Garanzia Giovani, attualmente in corso, riservato ai giovani tra i 15 e i 29 anni, il tirocinio è infatti la modalità principe di coinvolgimento dei giovani che non studiano e non lavorano e a tale intervento sono destinate ingenti risorse comunitarie e nazionali.

Vi è tuttavia una tipologia di popolazione che in questo momento non è tutelata con percorsi di accompagnamento al lavoro ed è la popolazione adulta, sprovvista di ammortizzatori sociali e di misure che ne permettano la ricollocazione nel mercato del lavoro in forma agevolata. Il tirocinio, anche se è uno strumento precipuamente ideato per favorire l'avvicinamento al mercato del lavoro dei giovani, facilitando la transizione e il raccordo tra la formazione e il lavoro, si è infatti confermato una modalità efficace anche per favorire gli inserimenti lavorativi di lavoratori adulti, con più di 29 anni. In Veneto più del 30% dei tirocini di inserimento lavorativo avviati riguardano lavoratori adulti.

L'intervento che con la presente deliberazione si pone in approvazione mira a sostenere i costi dell'indennità di partecipazione al tirocinio che, in base alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, deve essere corrisposta al tirocinante, non i costi per la copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile.

Il Fondo regionale per l'occupazione, risultando ancora capiente, può finanziare la realizzazione di 300 tirocini della durata di 6 mesi, prevedendo di erogare a ciascun tirocinante 400,00 euro per ogni mese di esperienza di tirocinio svolto per un importo complessivo pari ad euro 720.000,00. A tale importo va aggiunta la quota per la gestione delle erogazioni delle indennità di partecipazione, compresi gli adempimenti amministrativi e fiscali, riconosciuta all'ente strumentale Veneto Lavoro e pari ad euro 18.000,00 (rendicontati a costi reali) e pertanto le risorse di cui si propone lo stanziamento ammontano complessivamente ad euro 738.000,00.

Si propone di incaricare i Centri per l'Impiego (CPI) del Veneto di attivare detti tirocini con le stesse modalità e procedure utilizzate per i programmi "Welfare to work" di iniziativa ministeriale, in quanto tali procedure hanno dato prova di efficienza e affidabilità.

Il target delle persone da coinvolgere dovrà riguardare lavoratori disoccupati, privi di sostegni al reddito e con difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro senza accompagnamento.

Per consentire ai Servizi per l'impiego dei CPI di effettuare con attenzione gli abbinamenti tra soggetto candidato al tirocinio e aziende disponibili ad ospitare i tirocinanti, in modo da garantire maggiori possibilità di successiva conversione in un rapporto di lavoro, la quota di 300 tirocini è suddivisa nel seguente modo: per i CPI delle Province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza 48 tirocini disponibili, per i CPI delle Province di Belluno e Rovigo 30 tirocini.

Ciascuna Provincia dovrà far attivare tali tirocini entro il 30 maggio 2015 e, decorso tale termine, i tirocini non avviati saranno resi disponibili per le Province che abbiano già esaurito la loro quota.

Ai tirocinanti l'erogazione dell'indennità di partecipazione sarà assicurata dall'ente strumentale della Regione, Veneto Lavoro, che erogherà il trattamento e darà riscontro alla Sezione Lavoro della Regione dei pagamenti effettuati nelle modalità dettagliate nello schema di convenzione (**Allegato A** al presente provvedimento) della cui sottoscrizione si incarica il Direttore della Sezione Lavoro.

Veneto Lavoro, infatti, tra i suoi compiti ha anche quello di assicurare servizi di supporto alle attività di occupabilità promosse dai Servizi per l'impiego. Nella DGR n. 1255 del 16 luglio 2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D.lgs. n. 181/2000 e s.m.i. - Legge regionale n. 3/2009" è stato approvato un programma di miglioramento dei Servizi pubblici per l'impiego in cui si è previsto che l'ente strumentale assuma funzioni per il potenziamento dell'offerta di servizi di politica attiva del lavoro dei CPI. In tale ambito Veneto Lavoro garantirà, per la realizzazione dei tirocini della presente deliberazione, la gestione delle erogazioni delle indennità di partecipazione dei tirocinanti. Per tale funzione, che prevede l'erogazione dell'indennità, l'emissione dei cedolini e l'emissione dei CUD, unitamente al monitoraggio dei tirocini avviati da ciascuna provincia, è riconosciuto all'Ente strumentale l'importo massimo di 18.000,00 euro che dovranno essere rendicontati a costi reali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 3/2009;

Vista la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n.1;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

Considerate le motivazioni e le proposte espone in premessa dal Relatore.

delibera

1. di considerare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà firmato per conto della Regione dal Direttore della Sezione Lavoro per la gestione delle indennità di partecipazione ai tirocini che saranno promossi dai CPI del Veneto sulla base della presente deliberazione;
3. di determinare in euro 738.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dell'ente strumentale Veneto Lavoro e alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 101313 "Trasferimenti regionali per la promozione dell'occupazione (Art. 30, c. 1 lett. a), b), d), e), f), g), h), i), Artt. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, n. 3)", che presenta sufficiente disponibilità. L'importo è comprensivo del costo delle indennità di partecipazione ai tirocini (720.000,00 euro) e del costo di gestione della attività a carico dell'Ente strumentale Veneto Lavoro (18.000,00 euro con rendicontazione a costi reali) che si sostanziano nell'erogazione delle indennità, l'emissione dei cedolini e l'emissione dei CUD, unitamente al monitoraggio dei tirocini avviati da ciascuna provincia;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa la sottoscrizione della Convenzione di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2420 del 16 dicembre 2014**

pag. 1/3

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO E VENETO LAVORO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AI TIROCINI PROMOSSI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO A FAVORE DI LAVORATORI ADULTI.

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore della Sezione Lavoro della Regione del Veneto, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____

E

L'Ente strumentale Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di _____, nato a _____, il _____, C.F.: _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Ente, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore e pertanto al presente atto autorizzato.

PREMESSO

Che l'art. 30 della LR 13 marzo 2010 n. 3 prevede le tipologie di intervento in materia di politiche del lavoro che possono essere promosse dalla Regione del Veneto;

La disponibilità della Regione Veneto ad utilizzare lo stanziamento relativo ai trasferimenti regionali per la promozione dell'occupazione di cui agli artt. 30, 33, 35, 36 della Legge Regionale 13/03/2009, n. 3;

Che le funzioni dell'ente strumentale Veneto Lavoro, così come previste dall'art. 13 della LR 3/2009, sono di supporto alle politiche del lavoro attuate dalla Regione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento a Veneto lavoro della gestione dell'intervento di politica del lavoro di promozione di tirocini a favore di lavoratori adulti (brevemente intervento) e le modalità con cui l'ente strumentale eroga l'indennità di partecipazione al tirocinio (brevemente indennità) in favore dei soggetti coinvolti in detto programma dai CPI del Veneto;
2. L'intervento prevede l'attivazione di 300 tirocini a favore di lavoratori privi di ammortizzatori sociali e con difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro senza accompagnamento.
3. I 300 tirocini sono suddivisi, fino al 30 maggio 2014, a livello provinciale nel seguente modo:
 - a. I CPI delle Province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza potranno attivare 48 tirocini
 - b. I CPI delle Province di Belluno e Rovigo potranno attivare 30 tirocini;Decorso tale termine la quota non impiegata dai CPI di una Provincia sarà resa disponibile alle altre Province che hanno esaurito la disponibilità;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2420 del 16 dicembre 2014

pag. 2/3

Art. 2 modalità di gestione

1. I CPI svolgono per i tirocini del presente intervento la funzione di soggetto promotore, assicurano che sia presente la copertura assicurativa e siano effettuate le dovute comunicazioni di avvio del tirocinio al sistema delle comunicazioni obbligatorie della Regione del Veneto.
2. I CPI inseriscono l'attivazione dei tirocini nel portale IDO di Veneto Lavoro, premunendosi di segnalare che detti tirocini rientrano tra quelli finanziati con la DGR in oggetto della presente convenzione nonché compilano i campi necessari per procedere alla erogazione delle indennità di partecipazione al tirocinio;
4. Veneto Lavoro cura l'erogazione dell'indennità prevista in tranche/mensilità da € 400,00 (per 6 mesi) al lordo delle ritenute fiscali per ciascun beneficiario;
5. Veneto Lavoro presta attenzione che i CPI del Veneto non attivino oltre al numero consentito e sopra richiamato. In caso di interruzioni di esperienze di tirocinio o mancati avvii degli stessi, Veneto Lavoro renderà disponibili nuove opportunità di attivazione di tirocinio;
6. La Regione provvede a trasferire a Veneto Lavoro la somma di euro 720.000,00 entro l'avvio dell'intervento più l'importo massimo di 18.000 euro per le spese di gestione relative a erogazione delle indennità, emissione dei cedolini, emissione dei CUD e il monitoraggio dei tirocini avviati da ciascuna provincia come sopra indicato;

Art. 3 obblighi dell'ente Veneto Lavoro e riconoscimento dei costi per l'ente strumentale

1. Veneto Lavoro cura i dovuti aspetti amministrativi e fiscali nei confronti dei tirocinanti a cui eroga l'indennità;
2. Mensilmente Veneto Lavoro trasmette alla Sezione Lavoro un report sui tirocini attivati e le indennità erogate;
3. La Regione del Veneto riconosce per il costo della predisposizione e invio dei prospetti paga dei tirocini e l'invio dei modelli CUD ai tirocinanti in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la somma di 18.000,00, da trasferire all'ente strumentale contestualmente all'importo di cui all'Art. 2 punto 6), occorrente per l'erogazione delle indennità di partecipazione.

Art. 4 Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.

1. L'Ente Veneto Lavoro dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nella realizzazione delle attività oggetto del presente atto sono dati personali e come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Lo stesso Ente, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, si impegna ad adottare modalità di erogazione delle attività coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché di attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto delle attività specificate nei progetti allegati al presente atto, di ottemperare alle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere, di impegnarsi a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, di informare immediatamente l'Amministrazione regionale in caso di situazioni anomale o di emergenze e di riconoscere all'Amministrazione regionale il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
2. In particolare Veneto Lavoro si impegna a definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:
 - a. evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
 - b. impedire accessi non autorizzati;
 - c. impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
3. L'Ente Veneto Lavoro dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.
4. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della presente convenzione.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2420 del 16 dicembre 2014

pag. 3/3

Art. 5 durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;
2. Qualora alla scadenza della convenzione fossero ancora in corso pagamenti di indennità, la presente convenzione rimarrà vigente esclusivamente per il completamento dei pagamenti relativi ai beneficiari individuati entro la data di validità della convenzione.

Art. 6 – Foro competente.

1. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

Art. 7 – Disposizioni generali.

1. Rimangono a completo ed esclusivo carico dell'Ente Veneto Lavoro le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, così pure tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti le attività oggetto del presente atto.
2. Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131;
3. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di _____ fogli e composta da numero 7 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro